



20157/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G. n. 20929/09

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dagli ill.mi sigg. magistrati

Cron. 20157

- Dott. Antonino **ELEFANTE** Primo Presidente f.f. Rep.
- Dott. Vincenzo **PROTO** Pres. di Sezione
- Dott. Michele **D' ALONZO** Cons. Relatore
- Dott. Pasquale **PICONE** Consigliere
- Dott. Mario **FINOCCHIARO** Consigliere
- Dott. Aldo **CECCHERINI** Consigliere
- Dott. Luigi **MACIOCE** Consigliere
- Dott. Ettore **BUCCIANTE** Consigliere
- Dott. Filippo **CURCURUTO** Consigliere

Ud. 18 maggio 2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DAL

Comune di Tivoli (Roma), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cesare Fracassini n. 18 presso lo studio dell' avv. Roberto VENNETTONI che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

OGGETTO
Rimborso dell' INVIM dichiarata indebita con sentenza del giudice tributario passata in giudicato intervenuta tra contribuente ed amministrazione finanziaria dello Stato.
GIURISDIZIONE

447



la **s.p.a. PIRELLI & C.**, con sede in Milano alla Via Gaetano Negri n. 10, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 145/A presso lo studio dell' avv. *Alberto BONU* che la rappresenta e difende, insieme con l' avv. *Silvia ANTONINI* (del Foro di Milano), in forza della procura speciale rilasciata a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

AVVERSO

la sentenza n. **1622/09**, depositata l' otto giugno 2009 dalla Corte di Appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del **18 maggio 2010** dal Cons. dr. *Michele D' ALONZO*;

sentite le difese della società, svolte dall' avv. *Alberto BONU*;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. *Raffaele CENICCOLA*, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con declaratoria della giurisdizione dell' autorità giudiziaria ordinaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla **s.p.a. PIRELLI & C.**, il **Comune di Tivoli** (Roma) - premesso che detta società, in forza del «decreto di liquidazione» emesso («al termine del doppio grado di giudizio» che aveva riconosciuto le sue «ragioni») in proprio favore dalla Direzione



Regionale delle Entrate, aveva chiesto ad esso ente, «con ricorso per ingiunzione», il pagamento della somma di €. 192.871,86 (oltre accessori) a titolo di «rimborso dell' INVIM» a suo tempo corrisposta «in riferimento alla compravendita di un complesso aziendale» sito nel «territorio» comunale -, in forza di sei motivi, chiedeva di **cassare** la sentenza n. **123/09**, depositata il 14 ottobre 2009, con la quale la Corte di Appello di Milano aveva **respinto** il gravame proposto da esso ente contro la sfavorevole decisione (804/06) del Tribunale della stessa città.

Nel proprio controricorso la società intimata *instava* per il rigetto dell' avversa impugnazione; la stessa società, poi, depositava anche memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata la Corte di Appello di Milano ha **disatteso** l' appello del Comune di Tivoli osservando:

- «quanto alla questione ... di giurisdizione», che «il diritto al rimborso dell' imposta in favore della società ... è stato espressamente riconosciuto dall' amministrazione finanziaria, la quale, a seguito della conclusione del contenzioso tributario ..., ha emesso il decreto di liquidazione 12 marzo 2000, ove la somma



spettante ... è stata specificamente quantificata e sono stati individuati i comuni tenuti al rimborso dell' imposta già loro devoluta ..., tra i quali il Comune di Tivoli, il quale, dopo il rigetto della propria impugnazione avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il decreto di rimborso (... sentenza 5 dicembre 2001 ...) ha anch' esso riconosciuto la propria obbligazione di rimborso, comunicando che "sono stati avviati gli adempimenti amministrativi per la sua definizione"» di tal che «si verte ... nell' ipotesi in cui "l' amministrazione finanziaria ha formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuano questioni circa l' esistenza dell' obbligazione tributaria, il 'quantum' del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato", così che ... "non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all' art. 2 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell' ordinaria azione di ripetizione d' indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario" (... Cass. s.u. 22 luglio 2002 n. 10725 ...);

- «quanto ... alle questioni di incompetenza per territorio», che l' appellante «non ha specificamente censurato» la «valutazione del Tribunale» («destinata», pertanto, «a rimanere ferma in quanto non oggetto di specifica censura») per la quale «l' eccezione di incompetenza per territorio formulata in primo grado dal Co-



mune» era «incompleta, non essendo stata svolta in riferimento a tutti i possibili fori alternativi» («in particolare in riferimento al foro nel quale è sorta l' obbligazione»); di conseguenza «sono da ritenere irrimediabilmente tardive tutte le prospettazioni di incompetenza sviluppate ... solo in grado di appello, ... precluse ai sensi del primo comma dell' art. 38 c.p.c.»;

- «quanto .. all' eccezione di prescrizione», che «il Comune ... si è limitato a riproporre l' eccezione ... nei termini nei quali l' aveva sollevata in primo grado, senza formulare alcuna specifica censura rispetto al puntuale ragionamento decisorio svolto ... nella motivazione della sentenza del Tribunale ... che è quindi destinato a rimanere comunque fermo in quanto neppure attaccato dall' atto di appello, sul punto inammissibile in quanto privo di carattere di specificità»;

- «quanto infine alla prospettazione ... relativa alla infondatezza nel merito della pretesa» («prospettazione» con la quale «il Comune riprende l' argomento ... relativo alla violazione dell' art. 22 DPR n. 643/72»), (1) che la «puntuale osservazione del tribunale» secondo la quale «tale prospettazione» era «irrilevante ... in quanto attiene ai rapporti interni tra amministrazioni statali e locali e come tale ininfluyente rispetto al diritto al rimborso già accertato ... nell' ambito del contenzioso svoltosi con l' amministrazione finanziaria



... non è stata oggetto di una specifica critica nell'atto di appello», essendosi il Comune «limitato a definirla "laconica" e "contraria ad ogni logica giuridica"», e (2) che gli «argomenti ... relativi alla propria pretermissione nei giudizi tributari sfociati nell'accertamento del diritto al rimborso ... escono dal perimetro del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ... individuato dai motivi di contestazione del provvedimento monitorio illustrati nell'atto di citazione avanti al Tribunale, e, dunque, si tratta di causae petendi ... inammissibili in quanto nuove».

2. Con il suo ricorso il Comune censura tale decisione per sei motivi.

A. Con il primo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli art. 1 DPR n. 636/1972, come modificato dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 D. Lgs. 546/92" nonché "erronea motivazione" esponendo:

- «la disposizione richiamata è ben chiara nell'affermare la giurisdizione delle commissioni tributarie anche in materia di ripetizione di imposte indebitamente versate, tra cui rientra ... l' INVIM»;

- «è costante ed univoco ... il principio per cui "la controversia avente ad oggetto i rimborsi di versamenti di imposte non dovute, anche quando si faccia valere l'esistenza di un semplice errore materiale, sono affidate in via esclusiva alle commissioni tributarie senza che residui alcuna possibi-



lità, per le imposte previste dall' art. 1 d.P.R. cit., di una controversia comune di indebito, né rilevi l' atteggiamento concretamente tenuto dall' amministrazione in ordine alle ragioni della mancata restituzione della somma pretesa dal contribuente" (Cass. ... un. 4 dicembre 1991 n. 13206)»; «"anche in presenza di una decisione definitiva del giudice tributario che abbia dichiarato l' illegittimità della liquidazione operata dall' ufficio annullando il ruolo, la parte che voglia ottenere il rimborso deve rivolgersi prima all' ufficio e successivamente, in caso di rifiuto, alla commissione tributaria, senza che ciò costituisca violazione del principio 'ne bis in idem'. In nessun caso è proponibile l' azione di indebito dinanzi all' a.g.o." (Cass. ... un. 8 luglio 1998 n. 6625)»;

- «suscita perplessità la decisione impugnata laddove» fa «leva su un presunto riconoscimento di debito» da parte di esso ricorrente in quanto comunicando che «"sono stati avviati gli adempimenti amministrativi per la sua definizione" ... non ha inteso ... riconoscere la correttezza del rimborso disposto unilateralmente dall' Agenzia» essendo «più corretto parlare di spontaneo adempimento alle statuizioni del giudice» («fattispecie ... più simile a quella del debitore che adempia alla sentenza di condanna, pur senza riconoscere così l' altrui diritto (cfr. Cass. ... 26 gennaio 2006 n. 1551) ed al solo fine di evitare l' esecuzione forzata»; «la stessa decisione richiamata dalla Corte di Appello (SS.UU. n. 10725/02) fa riferimento al caso in cui "l' amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte", sicché



pare necessario, al fine di escludere la giurisdizione tributaria, un riconoscimento esplicito e formale, che non può certo desumersi da una comunicazione con cui si preavvisa l' avvio delle procedure di rimborso (peraltro neppure spontaneo)».

A conclusione l' ente territoriale formula i seguenti "quesiti" ex art. 366 bis c.p.c.:

(1) *"se sussiste il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice tributario nella presente controversia ad oggetto il preteso diritto della PIRELLI spa alla restituzione dell' imposta INVIM che si assume indebitamente versata"* ;

(2) *"se la comunicazione [di esso] Comune di Tivoli del 17 gennaio 2002 ... possa costituire riconoscimento di debito tale da sottrarre la presente controversia alla giurisdizione tributaria"* .

B. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "insufficiente ed erronea motivazione in merito all' eccezione di incompetenza per territorio", oltre che "travisamento dei fatti ed erronea interpretazione degli atti processuali", esponendo aver «chiaramente dedotto», «fin dall' atto di opposizione a decreto ingiuntivo», che «anche sulla base degli altri criteri di collegamento previsti dalla legge, si sarebbe ... dovuti pervenire all' individuazione del Tribunale di Tivoli come foro competente»; «in particolare»: (a) «ai sensi dell' art. 19 c.p.c., il foro competente avrebbe dovuto individuarsi nella sede del convenuto»; (b) «ai sensi dell' art.



20 del codice di rito il foro competente è comunque quello in cui deve eseguirsi la prestazione» (quindi «ancora una volta nel foro ove ha sede la tesoreria comunale»); (c) «il foro relativo al luogo ove è sorta la prestazione» deve «individuarsi nel luogo dove ha avuto origine l' obbligazione» («il luogo dove è sorta la pretesa tributaria è quello ove ha sede l' immobile»; il foro per l' obbligazione «restitutoria» va individuato «nel luogo in cui è avvenuto l' indebito pagamento», «versato» ad esso ente).

Il Comune aggiunge che il suo «appello», «oltre a ribadire la tesi della competenza del foro ove ha sede la tesoreria dell' Amm.ne», «censura ... la decisione di primo grado per avere erroneamente individuato il foro competente nel luogo ove l' obbligazione è sorta non già contestando il criterio di collegamento, bensì criticando gli elementi in fatto rilevanti ai fini dell' applicazione del criterio di collegamento» avendo dedotto che «il Tribunale ... errava nel ritenere che l' obbligazione fosse sorta in Milano (luogo della stipula della compravendita)», perché tale «luogo doveva individuarsi con quello ove aveva sede l' immobile», nonché «nel ritenere» che «luogo d' origine della prestazione» fosse «quello in cui l' imposta era stata versata» atteso che «l' imposta confluiva ex lege nelle casse dell' Amm.ne Comunale di Tivoli».



A conclusione il ricorrente chiede ("quesito")

"se può ritenersi intervenuto il giudicato sulla eccezione di incompetenza formulata ... nell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo e se questa sia stata ritualmente ed esaustivamente riproposta nell' atto di appello, con espressa contestazione delle statuizioni del Tribunale sul punto" .

C. In ipotesi di "favorevole accoglimento del secondo motivo" il Comune, con il terzo motivo di ricorso, denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 c.p.c., 1182 c. civ. e 185 D. Lgs. n. 267/2000" e chiede ("quesito")

"se, in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, trova applicazione, quale criterio di individuazione del giudice competente, il foro ove ha sede la tesoreria comunale ex art. 185 D. Lgs. n. 267/2000, in deroga agli altri criteri previsti dalla legge, ovvero, se, in ogni caso, detto foro sia in concreto l' unico competente per il caso in esame, alla luce degli elementi di fatto rilevanti ai fini dell' individuazione del criterio applicabile" .

D. Con il quarto motivo il ricorrente - ricordato che (Cass., III, 24 agosto 2007 n. 17960) "l' indicazione dei motivi di appello richiesta dall' art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell' appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all' interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella



motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice" - denuncia "violazione degli artt. 2935 e 2909 cod. civ., nonché dell' art. 324 c.p.c." in ordine al rigetto della sua eccezione di prescrizione esponendo che «laddove l' appellante articoli un motivo di impugnazione sorretto da un principio contrario a quello contenuto nella decisione gravata, il motivo» può «ritenersi esaustivamente formulato, potendo il giudice del merito cogliere senza difficoltà il nucleo delle argomentazioni dell' appellante il quale, evidentemente, non potrà che sostenere le tesi giuridiche avanzate nel giudizio di primo grado, sia pure per contrapposizione a quelle contenute nella decisione impugnata»: «nel ... caso ... non è difficile riscontrare che il motivo, sia pure succintamente formulato, ... consisteva nella contestazione del dies a quo per il computo della prescrizione, assumendo il Tribunale che questo decorresse dal 2000, mentre [esso] appellante indicava quale termine iniziale il 1988, epoca in cui avveniva l' indebito pagamento».

Il Comune, quindi, chiede ("quesito"):

- "se sia compiutamente articolato il motivo di appello che richiami la tesi giuridica sostenuta nel precedente grado di giudizio, laddove questa contenga evidenti elementi di contrasto con le motivazioni contenute nella decisione impugnata";



- "se sia stata fatta corretta applicazione dei principi in merito alla validità e specificità dei motivi di appello e se pertanto debba ritenersi formato il giudicato sulla questione, ovvero, in caso contrario, decidendo se sia maturata la prescrizione, eventualmente demandando al giudice del rinvio il relativo accertamento in fatto".

E. Con il quinto motivo l'ente territoriale - riprodotta la "specificata contestazione" da esso svolta "nei confronti della sentenza del Tribunale": "l'accertamento tributario svolto in violazione degli artt. 22 e segg. DPR n. 643/72 deve intendersi nullo e dunque inefficace. ... tale vizio, a maggior ragione, non può non inficiare il successivo provvedimento con cui l'Amm.ne invita il Comune di Tivoli a restituire l'esorbitante importo, considerato che l'ente locale in nessuno stato e grado del giudizio è mai stato coinvolto e che pertanto non può subire gli effetti del giudicato sfavorevole per evidente contrasto con le norme sul litisconsorzio necessario. Né può invocare la pregiudiziale amministrativa il G.O. ritenendo che l'invito rivolto dall'Amm.ne Finanziaria Statale al Comune di Tivoli debba essere impugnato innanzi al G.A. Trattandosi infatti di atto nullo per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario l'AGO ben potrà disapplicare l'atto ex art. 5 legge 2248/1865" - denuncia "insufficiente ed erronea motivazione circa il quarto motivo di appello, sulla violazione dell'art. 22 DPR n. 643/72", "travisamento dei fatti ed erronea interpretazione degli atti processuali", oltre che "violazione degli artt. 2935 e 2909 c. civ., nonché dell'art. 324 c.p.c." e chiede ("quesito")



"se sia compiutamente articolato il motivo di appello che richiami la tesi giuridica sostenuta nel precedente grado di giudizio, laddove questa contenga evidenti elementi di contrasto con le motivazioni contenute nella decisione impugnata".

F. Con il sesto (ultimo) motivo il Comune denuncia, "ove venisse accolto il precedente motivo di ricorso", "violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. DPR n. 643/72" adducendo che per questa norma l'ente locale deve «partecipare alla procedura di accertamento del tributo» ed essere «posto a conoscenza dei vari gradi di contenzioso pendenti tra il privato e l' Amm.ne Finanziaria» per avere la «possibilità» di provvedere «ai rimborsi utilizzando il gettito INVIM per l' anno corrente» («art. 29 DPR n. 643/72 in combinato disposto con l' art. 5 del DM 8 giugno 1974») mentre nel caso «tale facoltà» non era stata concessa ad esso Comune («con evidente maggior danno») «in quanto solo nell' anno 2000 ... è venuto a conoscenza della richiesta di rimborso» della s.p.a. PIRELLI: questa «richiesta», pertanto, «avrebbe potuto ritenersi legittima» unicamente se la società «avesse provveduto a comunicare per tempo al Comune le proprie pretese».

Il ricorrente aggiunge che «la violazione della normativa in epigrafe rende nullo l' accertamento ... avvenuto senza la compartecipazione necessaria dell' en-



te locale» per cui «la nullità dell' accertamento verrebbe a travolgere tutti gli atti consequenziali, tra cui il D.I. per cui è causa».

In fine alla doglianza il Comune formula questo "quesito":

"se l' accertamento effettuato in violazione dell' art. 22, comma quinto, DPR n. 643/72 possa considerarsi nullo e se, in tal caso, tale nullità produca effetto caducatorio nei confronti dell' accertamento del diritto al rimborso da azionarsi nei confronti dell' amministrazione comunale pretermessa" .

3. Il ricorso deve essere **respinto** perché infondato.

A. Prima dell' esame del gravame, va ricordato che:

(a) il ricorso per cassazione - in ragione del principio, desumibile dall' art. 366 c.p.c., detto di autosufficienza - deve contenere in sé (Cass.: trib., 26 giugno 2009 n. 15138; III, 24 maggio 2006 n. 12362; II, 4 aprile 2006 n. 7825; III, 20 gennaio 2006 n. 1113; id., I, 21 ottobre 2005 n. 20454), a espressa "**pena di inammissibilità**", tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti atinenti al pregresso giudizio di merito;



(b) il vizio di "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) consiste (Cass.: III, 17 luglio 2009 n. 16739; III, 13 maggio 2009 n. 11097; III, 5 giugno 2007 n. 13066; trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; trib., 20 gennaio 2006 n. 1127; trib., 9 novembre 2005 n. 21767; trib., I, 11 agosto 2004 n. 15499) nella deduzione di un' erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l' uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dall' art. 65 RD 30 gennaio 1941 n. 12) mentre l' allegazione di un' erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è **esterna** all' esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l' aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l' una e l' altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell' erronea ricognizione dell' astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest' ultima censura,



e non anche la prima, è mediata dalla **contestata valutazione** delle risultanze di causa;

(c) detto vizio, giusta il disposto di cui all' art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d' inammissibilità (Cass., II, 12 febbraio 2004 n. 2707; id., II, 26 gennaio 2004 n. 1317), dedotto mediante la **specificata** indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l' interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione;

(d) il vizio di **omessa** od **insufficiente** motivazione (denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c.) sussiste **soltanto** quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di **contraddittoria** motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l' individuazione della *ratio decidendi*, e cioè l' identificazione del procedimento logico giuridico posto



a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355);

(e) questi vizi motivazionali **non** possono consistere nella difformità dell' apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perché spetta solo a detto giudice (1) individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l' attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all' uno o all' altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale;

(f) il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l' omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l' **onere** (Cass.: un., 5 giugno 2008 n. 14824; III, 29 marzo 2007 n. 7767; III, 28 giugno 2006 n. 14973), sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonché di indicare le ragioni del **carattere decisivo** delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente



motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di base (Cass.: III, 22 febbraio 2010 n. 4205; II, 17 febbraio 2004 n. 3004).

B. Ancora in via preliminare va poi rilevato che al ricorso per cassazione del Comune di Tivoli qui in esame si applica il disposto dell' art. 369 c.p.c. (in particolare la previsione del n. 4 del secondo comma) nonché - atteso che l' ente territoriale impugna una sentenza depositata il giorno otto giugno 2009, quindi **prima** di quello (4 luglio 2009) di entrata in vigore dell' art. 47 legge 18 giugno 2009 n. 69 che, con la lett. d) del suo primo comma, la ha espressamente "abrogata" - la complessiva disposizione dettata dall' art. 366 bis c.p.c.

B.1. A mente del n. 4 del secondo comma dell' art. 369 c.p.c. (sostituito dall' art. 7 D. Lg.vo 2 febbraio 2006 n. 40, a far data dal 2 marzo 2006), invero, "*insieme col ricorso debbono essere depositati, ... a pena d' improcedibilità: ... 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda*" : per tale norma, quindi, gli atti processuali ritenuti necessari devono essere **specificamente e nominativamente** depositati (insieme con il ricorso per cassazione e nello stesso termine) anche (Cass., trib., 12 gennaio 2010



n. 303) in caso di denuncia di "error in procedendo" in quanto la norma non distingue tra i vari tipi di censura proposta; conseguentemente (Cass., un., 14 ottobre 2009 n. 21747, per la quale è necessario "*a tal fine un atto specifico di deposito ... non potendo bastare la mera allegazione dell' intero fascicolo di parte del giudizio di merito*") non soddisfa detti requisiti la mera, generica ed omnicomprensiva indicazione, nel ricorso per cassazione, di produzione degli atti dei gradi di merito.

B.2. L' art. 366 bis c.p.c., a sua volta, dispone

(1) che "*nei casi previsti dall' art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l' illustrazione di ciascun motivo*" del detto ricorso "*si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto*" mentre

(2) "*nel caso previsto dall' art. 360, primo comma, n. 5), l' illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione*".

Per la prima parte della norma ("*casi previsti dall' art. 360, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4*"), "*affinché il quesito di diritto*" dalla stessa previsto "*... abbia i requisiti idonei ai fini dell' ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni, e sia prospettata la diversa regola iuris da applicare alla fattispecie, di cui si chiede*



l' enunciazione [a questa] Corte" (Cass., un., 2 dicembre 2008 n. 28547, che richiama "Cass. S.U. 14.2.2008, n. 3519"): un "motivo" di ricorso per cassazione, quindi, è "inammissibile" ogni volta che l' afferente "quesito di diritto ... si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di dare alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente"; "il quesito", peraltro (Cass., un., 11 marzo 2008 n. 6420), non può "essere desunto o integrato dal motivo" essendo (Cass., un., 5 febbraio 2008 n. 2658) "la norma ... finalizzata a porre [questo] giudice della legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l' errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris".

Parimenti "inammissibile (vedi Cass. ord. n. 19769/2008)" per la disposizione in esame è (Cass., un., 24 marzo 2009 n. 7032) "il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere [a questa Corte] ... puramente e semplicemente di accertare ... se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge"

In definitiva (Cass., un., 24 dicembre 2009 n. 27368) "ciascun motivo di ricorso" deve "consentire l' individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione ad opera [di questa Corte ...] possa condurre ad una decisione di segno inverso": "ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in un' astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare



il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica" .

Per la seconda parte del medesimo art. 366 bis c.p.c., poi (Cass., un., 30 luglio 2008 n. 20603 e 1° ottobre 2007 n. 20603), la "censura" relativa ad un "caso previsto dall' art. 360, primo comma, n. 5" deve contenere "un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603)" .

C. Ancora in via preliminare è opportuno ricordare - sulla scorta della decisione 23 febbraio 2007 n. 4252 della sezione tributaria di questa Corte (resa in controversia, analoga alla presente, incoata ivi con atto di citazione notificato dal Comune sia all' amministrazione finanziaria dello stato che al contribuente cui il giudice tributario aveva definitivamente riconosciuto il diritto al rimborso dell' imposta nel contraddittorio di detta amministrazione), i cui principi vanno confermati per carenza di qualsivoglia convincente osservazione contraria - alcuni caratteri peculiari dell' (ora abolita) "Imposta Comunale sull' Incremento di Valore degli Immobili" (In.V.Im), ovvero sia dell' imposta istituita con detta denominazione dal DPR 26 ottobre 1972 n. 643: più specificamente, giusta l' "ambito di applicazione" definito nell'



art. 1 di esso DPR, dell' *"imposta"* dovuta sull' *"incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato"*, *"incremento"* verificatosi in un determinato lasso temporale ed il cui *"gettito"* era *"attribuito ai comuni nel territorio dei quali si trova[va]no gli immobili"*.

L' aggettivo *"comunale"* non indica affatto la titolarità del potere impositivo in capo all' ente locale nel cui territorio si trova(va)no gli immobili, la circolazione dei quali era soggetta all' imposta: questa, infatti, era *"un' imposta erariale"* (quindi solo dello Stato) perché l' art. 17 demandava (*"provvedono"*) unicamente agli *"uffici dell' amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell' atto di trasferimento o della denuncia di successione"* il compimento delle operazioni concernenti *"accertamento, liquidazione e riscossione dell' imposta"* e il successivo art. 18 imponeva (*"debbono"*) ai contribuenti (*"i cedenti, i donatari, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione"*) di *"contestualmente produrre"* allo stesso Ufficio *"una dichiarazione"* (*"su modello fornito gratuitamente dall' amministrazione"* finanziaria) *"contenente"* gli *"elementi"* indicati dalla norma, necessari per la liquidazione dell' imposta stessa.

La *"partecipazione"* dei Comuni, inoltre, era limitata alla *"fissazione, entro limiti legali tassativi, delle aliquote"* (art. 15: *"l' imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti ..."*; art. 16, primo comma: *"la misura delle*



aliquote di cui al precedente articolo è stabilita dal comune con deliberazione adottata dal consiglio con riguardo, da una parte, alle esigenze finanziarie anche in riferimento alle risultanze dell' ultimo bilancio approvato ed alle ulteriori previsioni di spesa e, dall' altra, alle condizioni dell' economia locale") nonché alla "cooperazione per l' accertamento", nei limiti e "secondo la procedura stabilita dall' art. 22" del DPR istitutivo (per il cui secondo comma, in particolare, "nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente", trasmessa dall' allora operante Ufficio del Registro, " il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione") .

Il complessivo esame del provvedimento legislativo regolatore dell' imposta conferma che (come evidenziato dalla decisione della sezione tributaria richiamata innanzi) "nessuna particolare disposizione di legge prevede[va] la partecipazione del comune a[ll'] ... attività di riscossione" dell' In.V.Im. e, di conseguenza, per quanto qui rileva, la correttezza

(a) dell' affermazione della medesima sezione secondo cui "la mancata previsione di una qualsiasi forma d' ingerenza dell' amministrazione comunale nelle procedure di riscossione, interamente gestita dagli uffici erariali anche per quanto riguarda l' eventuale fase contenziosa davanti agli organi di giustizia tributaria, esclude la sussistenza di un diritto del comune di sindacare, sotto qualsiasi aspetto, sia pure sub specie di azione per la difesa di un preteso interesse legittimo al più corretto esercizio del potere di riscossione, o di



'massimizzazione' del gettito, l'operato degli organi statali deputati a riscuotere il tributo accertato" e

(b) del conseguente corollario per il quale in "ipotesi di accertata inesistenza dell'obbligazione tributaria, ... gl'interessi del comune e dell'erario (in ipotesi, a non restituire quanto introitato) non sono affatto in conflitto, ma sono entrambi validamente contrastati dal giudicato formatosi a favore del contribuente" .

D. Il corretto inquadramento logico-giuridico della fattispecie impone, ancora, di ricordare che - giusta quanto si legge nella sentenza impugnata, nella quale è riprodotto integralmente il "tenore" letterale di quella del precedente grado - il Tribunale ha identificato l'oggetto del giudizio nel "*diritto dell'opposta al pagamento della somma ingiunta*" (petitum) "*... derivante*" (causa petendi)

(1) "dall'esito definitivo favorevole della controversia da essa instaurata dinanzi agli organi di giustizia tributaria" e

(2) "dal provvedimento della direzione Generale delle Entrate" ("in data 12 marzo 2000, che delegava ... il Comune di Tivoli al pagamento della somma in questione") "fondato sulle disposizioni previste dai DM 8 giugno 1974 e 9 gennaio 1996" .

L'identificazione così operata deve ritenersi ormai irreversibile perché non contestata da nessuna delle parti: dalla stessa si evince l'assoluta estraneità al tema del dibattito processuale di qualsiasi questione che involga, anche indirettamente, il diritto della so-



cietà ad ottenere comunque il "pagamento della somma ingiunta", quindi la sussistenza del diritto della società al rimborso dell' imposta, sostanziata da detta somma, perché definitivamente accertato dal giudice tributario.

E. Sul punto del primo motivo di ricorso con cui il Comune chiede "se sussiste il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice tributario nella presente controversia ad oggetto il preteso diritto della PIRELLI spa alla restituzione dell' imposta INVIM che si assume indebitamente versata" va ricordato e ribadito che (Cass., un., 8 maggio 2007 n. 10375, da cui gli excerpta che seguono) "da tempo ormai risalente la giurisprudenza [di queste] sezioni unite individua nel cd. *petitum sostanziale* il criterio di riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali": "detto criterio", come ivi puntualizzato, "si traduce nell' irrilevanza sia delle formule giuridiche utilizzate dall' attore (prospettazione formale), sia delle richieste rivolte al giudice adito (*petitum formale*: es. annullamento di atto, condanna, inibitorie), dovendosi privilegiare la causa petendi, cioè la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e di cui si domanda la tutela, come oggettivamente configurata e qualificata dall' ordinamento, ancorché sulla base dei fatti allegati nel processo (tra le tante decisioni: Cass. S.u. 1/8/2006 n. 17461)"; precisamente (Cass., un., 16 maggio 2008 n. 12378) "in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (vedi, da ultima, Cass. S.U. sent. n. 10374/2007)".



L' applicazione di tale principio al caso consente agevolmente di individuare e, quindi, di indicare nel giudice ordinario l' autorità cui la legge attribuisce la *potestas iudicandi* atteso che, come innanzi rilevato, il "*petitum sostanziale*" della controversia tra società e Comune - diversamente da quanto supposto dal "*quesito*" di diritto formulato dall' ente territoriale - non è dato dal "*preteso diritto della PIRELLI spa alla restituzione dell' imposta INVIM che si assume indebitamente versata*" ma dalla richiesta della società di (condannare il Comune al) pagamento di quella somma a suo tempo corrisposta (a titolo di In.V.Im.) all' Ufficio statale (titolare esclusivo del relativo potere impositivo) e da questo riversata a detto ente territoriale per la sua qualità di "*beneficiario*" del gettito tributario relativo (trovandosi l' immobile nel suo territorio), la cui non debenza è stata definitivamente accertata dal giudice tributario nel contraddittorio dei soli soggetti legittimati (contribuente e ufficio impositore): tanto rende del tutto estraneo alla controversia l' accertamento della natura indebita o meno del versamento dell' imposta; conseguentemente la controversia non ha, neppure indirettamente, natura tributaria.

La forza del giudicato tributario formatosi in ordine al diritto della s.p.a. PIRELLI di ottenere il rimborso dell' imposta *de qua*, come intuitivo, rende del



tutto **irrilevante** (il fatto del) l' eventuale riconoscimento del "diritto al rimborso" da parte dell' ente impositore non avendo questo nessun potere di contrastare, al di fuori (ed in dispregio) delle regole processuali, l' accertamento definitivo del giudice e, di conseguenza, il richiamo al principio ripetutamente ribadito dalla "giurisprudenza di questa Corte" (Cass., un., 15 ottobre 2009 n. 21893, che ricorda "Cass. S.U. ord. n. 10725 del 2002; v. anche Cass. S.U. n. 18120 del 2005; Cass. S.U. n. 24778 del 2008") per il quale "la giurisdizione del giudice tributario" deve essere **esclusa** quante volte l' amministrazione abbia "formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, si che non residuino questioni circa l' esistenza dell' obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato".

Le considerazioni svolte innanzi sub **C**, inoltre, rendono **irrilevante** anche accertare "se" (come chiesto dal Comune nella seconda parte del "quesito" formulato a conclusione della doglianza) "la comunicazione [di esso] Comune di Tivoli del 17 gennaio 2002 ... possa costituire riconoscimento di debito tale da sottrarre la presente controversia alla giurisdizione tributaria": il formale riconoscimento del "diritto al rimborso", idoneo (per la giurisprudenza testé richiamata) ad escludere la giurisdizione del giudice tributario, infatti, è solo quello che proviene dell' ente impositore, quindi (nella specie) unicamente il riconoscimento di detto diritto (peraltro



meramente ricognitivo dell' intervenuto accertamento giurisdizionale in favore della contribuente) contenuto nel "Decreto emesso dalla Direzione Generale delle Entrate ... in data 12 marzo 2000" e non già quello eventualmente racchiuso nella "missiva 17 gennaio 2002" del Comune (ultroneamente, per tal verso considerata, dai giudici del merito) avente, se del caso, mero valore di riconoscimento del credito di controparte e non già del "diritto" (ormai definitivamente accertato nella competente sede giurisdizionale) della stessa "al rimborso": il Comune, infatti, come ovvio, non aveva nessun potere di (e, quindi, nessuna legittimazione a comunque) deliberare su detto "diritto" perché lo stesso ineriva ad imposta non di sua competente (erariale e non comunale).

Il complessivo punto di censura concernente la "comunicazione ... del 17 gennaio 2002", nondimeno, si palesa anche **inammissibile** perché, in violazione dell' art. 366 c.p.c. (i cui precetti sono stati richiamati *supra*, sub **A**), non riporta né il testo del documento né alcun elemento concreto di censura del contrario giudizio espresso dal giudice del merito in ordine al contenuto di quella "comunicazione"; la richiesta rivolta a questa Corte (nel "quesito" formulato) di dire ("dica altresì se") "se la comunicazione ... del 17 gennaio 2002 ... possa costituire riconoscimento di debito tale da sottrarre la presente controversia alla giurisdizione tributaria" - oltre



che incongrua rispetto alle modalità di formulazione imposte dalla seconda parte dell' art. 366 bis c.p.c. (non contenendo il necessario "*momento di sintesi*", trattandosi di denuncia di vizio riconducibile alla previsione del n. 5 dell' art. 360 c.p.c.) - si risolve, dopotutto, nell' **inammissibile** richiesta di un giudizio sul fatto, ovvero di una operazione istituzionalmente riservata a detto giudice, quindi non nella evidenziazione di vizi logici e/o argomentativi nella ricostruzione del contenuto volitivo della "*comunicazione*" ma nella richiesta di una decisione meramente sostitutiva di quella della corte di appello.

Lo scrutinio della seconda parte della censura, comunque ed infine, trova definitivo ostacolo nella mancata osservanza dell' art. 369 c.p.c. (il contenuto pre-cettivo del cui n. 4 è stato ricordato innanzi, *sub B.1.*) non avendo il Comune ricorrente depositato, insieme con il ricorso per cassazione (che non reca nessuna menzione dell' afferente adempimento processuale), copia della "*comunicazione*" in questione.

F. L' infondatezza del secondo (ed il conseguente **assorbimento** del successivo, logicamente condizionato all' accoglimento dell' altro) motivo di ricorso del Comune discende dalla assoluta **inidoneità** - ai fini dell' osservanza del complessivo disposto (sintetizzato in



precedenza alle lett. **A** e **B**) sia dell' art. 366 c.p.c. che del successivo art. 366 bis - della sua formulazione a contrastare il discordante accertamento (avente ad oggetto l' accertamento della volontà espressa dalla parte nell' atto processuale), compiuto dal Tribunale e confermato dalla Corte territoriale, circa l' *"incompletezza... quanto all' eccezione di incompetenza territoriale"* (*"in quanto non ha esaminato tutti i possibili fori alternativi"*) dell' atto di opposizione proposto da esso Comune per mancanza di qualunque (*"nessun"*) *"riferimento"* al *"foro in cui l' obbligazione dedotta in giudizio sarebbe sorta"* (*"che peraltro troverebbe fondamento del Tribunale di Milano, ove il contratto di compravendita è stato stipulato e dove l' imposta oggetto della domanda di rimborso era stata versata"*).

Il ricorrente, infatti, come riportato, si è limitato ad esporre di avere *«chiaramente dedotto»*, *«fin dall' atto di opposizione a decreto ingiuntivo»*, che *«anche sulla base degli altri criteri di collegamento previsti dalla legge, si sarebbe ... dovuti pervenire all' individuazione del Tribunale di Tivoli come foro competente»* [*«in particolare»* che *«il foro relativo al luogo ove è sorta la prestazione»* deve *«individuarsi nel luogo dove ha avuto origine l' obbligazione»*: *«il luogo dove è sorta la pretesa tributaria è quello ove ha sede l' immobile»*; il foro per l' obbligazione *«restitutoria»* va individuato *«nel luogo in cui è avvenuto l' indebito*



pagamento», «versato» ad esso ente] ma non ha riportato - come impone l' art. 366 c.p.c. - il tenore testuale del suo «atto di opposizione a decreto ingiuntivo» concernente specificamente l' avvenuta tempestiva proposizione dell' eccezione di incompetenza territoriale anche in ordine al "foro in cui è sorta l' obbligazione" che i giudici di merito hanno ritenuto non formulata né (in dispregio al n. 4 dell' art. 369 c.p.c.) ha allegato al ricorso per cassazione tale atto processuale: per effetto di siffatte carenze, quindi, questa Corte non è stata posta in condizione di verificare *ex actis* il fondamento della doglianza, in particolare di controllare se effettivamente l' opponente abbia «chiaramente» eccepito l' incompetenza territoriale del Tribunale di Milano anche quanto al luogo ove era sorta l' obbligazione dedotta in giudizio.

Assoluta genericità ed indeterminatezza, inoltre, connotano (con violazione dell' art. 366 bis c.p.c.) il quesito formulato a conclusione del secondo motivo non riscontrandosi in esso nessun concreto riferimento alla "eccezione di incompetenza" che si assume "formulata ... nell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo" e, quindi, la necessaria correlazione dello stesso con lo specifico punto impugnato della decisione di appello.



G. La mera lettura della prima parte del "quesito" conclusivo del quarto motivo di doglianza (*"se sia compiutamente articolato il motivo di appello che richiami la tesi giuridica sostenuta nel precedente grado di giudizio, laddove questa contenga evidenti elementi di contrasto con le motivazioni contenute nella decisione impugnata"*) rivela l' **inesistenza**, *ictu oculi*, nello stesso di qualsiasi (pur necessario in base all' interpretazione di questa Corte dell' art. 366 bis c.p.c. esposta alla lett. B) preciso elemento di riferimento alla censura svolta.

Il ricorrente, infatti (peraltro anche in violazione dell' art. 366 c.p.c.), non indica (neppure in intelligibile sintesi) quale sia il contenuto del *"motivo di appello che richiama la tesi giuridica sostenuta nel precedente grado di giudizio"* né la *"tesi giuridica"* che assume richiamata né, ancora e vieppiù, quali siano gli *"evidenti elementi di contrasto con le motivazioni contenute nella decisione impugnata"* che sarebbero stati posti a fondamento di quel *"motivo"* per contrastare il rigetto, da parte del Tribunale, della eccezione di prescrizione dell' avverso credito, avanzata da esso ente territoriale: il "quesito", quindi, si rivela privo di oggetto concreto.

In specie, tenuto conto dell' affermazione (riportata nella sentenza di appello) del Tribunale secondo cui *"solo a seguito del decreto emesso dalla Direzione Generale delle Entrate ... in data 12 marzo 2000 ... PIRELLI spa ha potuto vantare il proprio diritto al pa-*



*gamento delle somme in questione dall' ... opponente" (Comune), "con conseguente decorrenza iniziale del termine di prescrizione per i diritto fatto valere nei confronti dell' opponente da tale data ai sensi dell' art. 2935 cc", la formulazione del quesito (cioè della "sintesi logico-giuridica della questione" posta con la cesura) e, comunque, la complessiva esposizione del motivo **non** consentono assolutamente di stabilire se (come si chiede) il "motivo di appello" fosse per davvero "compiutamente articolato" e non già, come ritenuto dalla Corte di Appello che ha letto e poteva leggere tutti i conferenti atti processuali (anche questi non allegati al ricorso per cassazione, ancora in violazione dell' art. 369 n. 4 c.p.c.), "privo di carattere di specificità".*

H. La censura svolta dal Comune nel quinto motivo - con la quale si chiede "*se sia compiutamente articolato il motivo di appello che richiami la tesi giuridica sostenuta nel precedente grado di giudizio, laddove questa contenga evidenti elementi di contrasto con le motivazioni contenute nella decisione impugnata*" -, infine, risulta del tutto **incongruente** perché, nonostante la riproduzione (in ossequio all' art. 366 c.p.c) della "specifica contestazione" ("quarto motivo di appello") che si assume svolta "*nei confronti della sentenza del Tribunale*", dal suo esame non si evince lo specifico punto della decisione di appello che si è inteso gravare.

In particolare:



- la doglianza non indica quale sia l' affermazione di diritto, espressa o comunque necessariamente sottesa alla pronuncia della Corte territoriale, in cui dovrebbe riscontrarsi la "violazione" (denunziata col motivo) dell' art. 2935 cod. civ. ("*decorrenza della prescrizione*"), dell' art. 2909 dello stesso codice ("*cosa giudicata*") nonché dell' art. 324 c.p.c. ("*cosa giudicata formale*"), comunque non propone nessuna interpretazione di tali norme e, soprattutto, non evidenzia l' esistenza di una qualche correlazione tra tali norme rilevante per la fattispecie;

- il motivo di appello riprodotto non enuncia elementi di contestazione della "*irrilevanza del rapporto interno tra amministrazioni rispetto al diritto al rimborso accertato in capo alla contribuente*" (che, secondo il giudice di appello, costituiva "*il nucleo decisivo*" della "*motivazione del Tribunale*") e, quindi, di un qualche vizio di interpretazione del motivo stesso da parte della corte territoriale la quale ha rilevato essersi il Comune in proposito "*limitato*" a definire la "*puntuale motivazione*" della sentenza di primo grado "*laconica*" e "*contraria ad ogni logica giuridica*", come tale inidonea ad attaccare quella "*motivazione*";

- non viene contestato l' autonoma *ratio decidendi*
- capace di supportare da sola la decisione di appello in ordine alla "*infondatezza nel merito della pretesa*"



eccepita dal Comune - per la quale gli "argomenti relativi alla propria petermessione nei giudizi tributari sfociati nell' accertamento del diritto al rimborso di PIRELLI ... escono dal perimetro del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo" (quindi, in sostanza, sono inammissibili) perché tale "perimetro" va individuato nei soli "motivi di contestazione del provvedimento monitorio illustrati nell' atto di citazione avanti al Tribunale e, dunque, si tratta di *causae petendi* ... inammissibili in quanto nuove".

Sul «merito della pretesa» oggetto della presente controversia va ricordato che per queste sezioni unite (sentenza 27 settembre 2006 n. 20885) la "legittimità o non della pretesa tributaria per *In.V.Im.*" costituisce "mero antefatto" nella controversia (ivi esaminata) avente ad oggetto la richiesta, avanzata dall' amministrazione comunale nei confronti di quella statale, di risarcimento del danno subito per effetto del definitivo accertamento del diritto della contribuente al rimborso dell' imposta (richiesta fondata sulla asserita evitabilità dell' "esito della lite" tributaria "ove ... diligentemente coltivata" dalla seconda amministrazione): la natura di "mero antefatto" della decisione definitiva del giudice tributario che accerta il diritto di un contribuente al rimborso dell' imposta sull' incremento del valore dell' immobile indebitamente



corrisposta, in una con il rilievo (evidenziato da Cass. 4252/2007, richiamata innanzi sub C) della "mancata previsione" normativa "di una qualsiasi forma d'ingerenza dell'amministrazione comunale ... anche per quanto riguarda l'eventuale fase contenziosa davanti agli organi di giustizia tributaria" (con conseguente, ovvia insussistenza di qualsivoglia ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli enti pubblici), rafforza la tesi (affermata dal Tribunale e ritenuta non idoneamente confutata dal Comune con l'atto di appello) per la quale la "violazione da parte dell'Ufficio del Registro dell'obbligo di 'comunicare gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso'" ("omissioni"), lamentata dal Comune, "attiene ai rapporti interni tra amministrazioni statali e locali" ed è, quindi, "ininfluente rispetto al diritto al rimborso già accertato in capo a PIRELLI".

Naturalmente (non avendo l'ente ricorrente allegato nessun "documento" o pregresso "atto processuale") il ricorso del Comune si rivela inosservante della norma di cui al n. 4 dell'art. 369 c.p.c. anche per il motivo in esame.

Il rigetto di questo, infine, non fa sorgere la condizione ("ove venisse accolto il precedente motivo di ricorso") espressamente anteposta alla sesta (ultima) doglianza ("se l'accertamento effettuato in violazione dell'art. 22, comma quinto, DPR n. 643/72 possa considerarsi nullo e se, in tal caso, tale nullità produ-



ca effetto caducatorio nei confronti dell' accertamento del diritto al rimborso da azionarsi nei confronti dell' amministrazione comunale pretermessa"), lo scrutinio della quale, pertanto, deve essere omesso.

4. Per la sua totale soccombenza il Comune, ai sensi dell' art. 91 c.p.c., deve essere condannato a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità liquidate, nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell' attività difensiva espletata dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte **rigetta** il ricorso; **dichiara** la giurisdizione del giudice ordinario; **condanna** il Comune di Tivoli a rifondere alla s.p.a. PIRELLI le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi **€. 6.700,00** (seimilasettecento/00), di cui €. 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del **18 maggio 2010.**

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dr. Michele D' ALONZO)

IL PRIMO PRESIDENTE f.f.

(dr. Antonino ELEFANTE)

IL CANCELLIERE
Giovanni Giampà

Depositata in Cancelleria



oggi **24 SET 2010**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giampà